

FAQ 01 – LUOGHI SENSIBILI

1 ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

1.1 Cosa si intende per “*Istituti scolastici di ogni ordine e grado*” quali luoghi sensibili?

Generalmente, ai fini del rilascio del titolo di studio, per istituti scolastici di ogni ordine e grado si intendono quelli rientranti nel sistema nazionale d'istruzione di cui alla legge n. 62 del 10 marzo 2000, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie sia private sia degli enti locali, nonché le istituzioni formative accreditate presso Regione Lombardia che erogano i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IFP) per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere d'istruzione e formazione. Per quanto riguarda, però, la loro individuazione quale luogo sensibile è importante che rientrino in tale tipologia anche le scuole che assolvano in modo sostanziale al diritto-dovere di istruzione e formazione, tenuto conto della ratio della l.r. n. 8 del 2013 e delle specifiche finalità di tutela della salute cui la suddetta normativa in via principale sottende.

1.2 Una scuola primaria angloamericana iscritta nel registro ufficiale delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia può considerarsi luogo sensibile?

Le scuole non paritarie sono iscritte in un elenco regionale, aggiornato ogni anno, affisso all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale che è preposto alla vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni stesse. Tali scuole non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, tuttavia, assolvimento dell'obbligo di istruzione. Dal punto di vista della normativa sulla ludopatia e considerate le specifiche finalità di tutela della salute cui la suddetta normativa in via principale sottende, tali scuole primarie rientrano nella categoria di luogo sensibile in quanto assolvono in modo sostanziale al diritto-dovere di istruzione e formazione.

1.3 Una scuola privata che offre esclusivamente corsi di inglese può considerarsi istituto scolastico ai fini dell'applicazione della normativa sui luoghi sensibili?

No, in quanto tale tipologia di scuola non rientra nel sistema scolastico ove si assolve il diritto-dovere di istruzione e formazione.

1.4 Le Scuole d'Infanzia (Materne) devono considerarsi luoghi sensibili?

Sì. La delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014, ed in particolare gli artt. 2, lett. a), e 4 dell'Allegato A) ha previsto che non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dagli “*istituti scolastici di ogni ordine e grado*”. Considerata la ripartizione impressa al sistema dell'istruzione dalla vigente normativa statale e regionale, devono essere ricompresi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche le Scuole d'Infanzia.

2 ASILI NIDO D'INFANZIA

2.1 Gli asili nido devono considerarsi luogo sensibile? Qualsiasi tipologia? Anche quelli privati?

Sì. L'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016 ha introdotto nell'elenco dei luoghi sensibili, di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, anche gli "asilo nido d'infanzia". Quindi, a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 2016, gli asili nido d'infanzia sono da considerarsi luogo sensibile. In tale dizione sono ricomprese le unità di offerta per la prima infanzia che offrono il servizio di nido, micronido, centro prima infanzia e nido famiglia di cui alla d.g.r. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di prima infanzia". Sia l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, come integrato dall'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016, sia la suddetta d.g.r. n. 20588 del 2005 non distinguono fra servizi a gestione comunale e quelli a gestione privata. Entrambe le categorie sono quindi da considerarsi luoghi sensibili.

3 LUOGHI DI CULTO

3.1 Una Chiesa aperta poche volte l'anno deve considerarsi quale luogo sensibile?

Sì, la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014, ed in particolare gli artt. 2, lett. b), e 4 dell'Allegato A) ha previsto che non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dai "luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12". Tra le confessioni religiose di cui trattasi figura anche la Chiesa Cattolica (art. 70, comma 1, della succitata l.r. n. 12 del 2005), e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. La norma, tuttavia, non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali. Pertanto, anche immobili destinati al culto da parte della Chiesa Cattolica ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono, comunque, considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274/2014.

3.2 La d.g.r. n. 1274 del 2014 in tema di distanze si applica anche a locali frequentati, seppur di rado, da una Congregazione di Testimoni di Geova?

Sì. Anche gli immobili destinati al culto dei Testimoni di Geova ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono comunque considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014, attuativa dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 2 bis, della l.r. n. 12 del 2005 (legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015. Mentre il comma 1 dell'art. 70 della citata l.r. n. 12 del 2005 si riferisce alla Chiesa Cattolica, i commi 2 e 2 bis fanno

riferimento a tutte le altre confessioni religiose e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. Infine, si sottolinea che l'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014 non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali.

3.3 Una stele votiva in muratura può considerarsi quale luogo di culto?

L'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014 include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. In via generale la norma prevede soltanto che il luogo sia individuato come luogo di culto, e che pertanto sia censito come tale da parte della Chiesa Cattolica. Occorre quindi rivolgersi alla Diocesi competente per accertare se il manufatto sia censito fra i luoghi di culto ovvero sia eventualmente inserito in qualche Sezione dell'Annuario Ufficiale della Diocesi, al fine di escludere con certezza che la piccola stele non sia invece un manufatto sorto per edificazione spontanea dei fedeli, non censito fra i luoghi sacri della Chiesa Cattolica.

3.4 Un'area già individuata nel PGT come area per attrezzature religiose nella quale potranno sorgere esclusivamente edifici religiosi, in cui però non sia stato ancora costruito alcun edificio religioso, può essere considerata luogo di culto?

No. L'Allegato A), art. 2, comma 2, lett. b) della d.g.r. n. 1274 del 2014 considera i luoghi di culto ed i suoi edifici. In tale definizione non possono rientrare le semplici aree, sebbene destinate in via previsionale dallo strumento urbanistico ad attrezzature religiose. Al fine dell'applicazione della norma regionale considerata è necessario che l'opera edificatoria risulti già realizzata e sia corredata dal relativo atto abilitativo di agibilità.

3.5 I cimiteri sono luoghi sensibili?

No. I cimiteri non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014), né i medesimi rientrano nella categoria dei luoghi di culto individuati dal punto b) dell'art. 2 sopramenzionato. I luoghi cimiteriali rientrano nel demanio comunale e soggiacciono, rispetto ai luoghi di culto, ad altra normativa statale e regionale (legge n. 130 del 30 marzo 2001, d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, Capo III della l.r. n. 33 del 10 dicembre 2009, regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004). I cimiteri vengono annoverati dalla stessa legge regionale n. 12 del 2005, art. 44, comma 4, fra le opere di urbanizzazione secondaria. Si ricorda, peraltro, che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare *“altri luoghi sensibili”* rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti *“sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”*.

4 IMPIANTI SPORTIVI

4.1 Cosa si intende per impianti sportivi?

L'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013 annovera fra i luoghi sensibili gli impianti sportivi. L'art. 2 del DM 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, definisce "Impianto sportivo" l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive nonché l'impianto sportivo all'aperto. L'impianto sportivo comprende: lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, eventuali spazi e servizi accessori ed eventuali spazi e servizi di supporto. L'impianto sportivo può essere sia all'aperto sia al chiuso. L'art 2 del DM 18 marzo 1996 definisce nel dettaglio cosa si intende per zona spettatori, spazi accessori etc.

4.2 Le palestre private sono luogo sensibile?

No, le palestre, pubbliche o private, non sono considerate luoghi sensibili in quanto non rientrano nella fattispecie degli "Impianti sportivi" di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013 nonché dell'art. 2, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014. In base alla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, le palestre non rientrano negli impianti sportivi, bensì negli "Spazi per le attività del fitness".

4.3 Un centro sportivo di tiro al piattello è luogo sensibile?

Se presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 del DM 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, rientra allora fra gli impianti sportivi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014.

5 STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MARZO 2008, N. 3, OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIOASSISTENZIALE

5.1 L'edificio che ospita una cooperativa sociale per la cura di persone diversamente abili deve considerarsi quale luogo sensibile?

Sì. Tale struttura rientra nella categoria delle strutture che svolgono attività sociali e assistenziali ai sensi della l.r. n. 3 del 2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

5.2 Una casa di riposo deve considerarsi quale luogo sensibile?

Sì. Essa coincide con la tipologia di luogo sensibile "strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale", individuate dall'art. 2, comma 2, lett. d), della d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014, entrata in vigore il 28 gennaio 2014.

5.3 Gli ambulatori medici possono essere considerati luoghi sensibili?

No. Ospedali, ambulatori medici e centri di primo soccorso non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A) della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014). Si ricorda peraltro che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare *“altri luoghi sensibili”* rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti *“sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”*.

6 STRUTTURE RICETTIVE PER CATEGORIE PROTETTE

6.1 Cosa sono le *“strutture ricettive per categorie protette”*? Vi può rientrare un centro di accoglienza per profughi? E un campo nomadi?

No. Il termine *“categorie protette”* viene mutuato dal mondo del lavoro. L'art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) elenca i soggetti che appartengono a tale categoria, ovvero gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i sordomuti nonché profughi italiani ed *“equiparati”* di cui all'art. 18 della medesima legge n. 68/1999. Per quanto concerne i profughi, tale categoria è normata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi) e principale requisito dei profughi è che si tratti di profughi italiani, così come tassativamente identificati nel Titolo I della predetta legge (profughi italiani dalla Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia etc.). Gli *“equiparati”* sono, invece, sostanzialmente le vedove e gli orfani di persone decedute sul lavoro per cause di servizio o di guerra, nonché le vedove e gli orfani di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In conclusione, per *“strutture ricettive per categorie protette”*, ai fini della legge n. 8 del 2013 in tema di ludopatia, si intendono le strutture atte ad ospitare gli invalidi, i non vedenti, i sordomuti, i profughi italiani e gli *“equiparati”* come sopra declinati e non riguardano i centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge n. 763/1981 né i campi nomadi.

7 LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

7.1 Cosa sono i *“luoghi di aggregazione giovanile”*?

Né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014) definiscono i *“luoghi di aggregazione giovanile”*. Ciò in quanto spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, quei luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione da parte della gioventù, essere riconosciuti attrattori dell'aggregazione giovanile. Si evidenzia che, stante le finalità di effettiva tutela e prevenzione nei confronti dei giovani perseguite dalla l.r. n. 8 del 2013 e dalla delibera sulle distanze, possono presentare le caratteristiche sopra indicate non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l'aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani, ma pure strutture aventi finalità differenti o, addirittura, anche semplici spazi aperti. Sarebbe comunque opportuno, considerato che la valutazione di questa particolare tipologia di luogo sensibile investe valutazioni

discrezionali, che i Comuni procedessero ad una generale ricognizione dei luoghi in argomento mediante atto formale, e non volta per volta in occasione della eventuale presentazione di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Ciò al fine di garantire la certezza del diritto.

8 ALTRO

8.1 Con quale provvedimento i Comuni possono identificare *“gli altri luoghi sensibili ai sensi dell'art. 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12”* che vengono richiamati nell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013?

Per altri luoghi sensibili si intendono tutti quelli che non rientrano nell'elencazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013 e dell'art. 2, punto 2,) della d.g.r. n. 1274 del 2014 sulle distanze. Le Amministrazioni comunali possono individuare gli altri luoghi sensibili ai sensi dell'art. 51 comma 1 bis della l.r. n. 12 del 2005, applicando le disposizioni di cui al comma 1 del suddetto art. 51, quindi tramite una specifica variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché delle criticità poste in tema di viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica, secondo i criteri posti dall'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013.

8.2 Nel computo della distanza dai luoghi sensibili vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale?

Sì. Né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014) fanno alcun riferimento ai confini comunali. Pertanto occorre tener conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale in cui avvengono le nuove installazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito.

FAQ 02 – NUOVA INSTALLAZIONE

1. Cosa si intende per “nuova installazione” di apparecchi per il gioco di azzardo lecito?

Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della d.g.r. n. 1274 del 2014. La nuova legge regionale n. 11 del 2015, con l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 5 della l.r. 8 del 2013, ha reso esplicito questo concetto già più volte ribadito, in via interpretativa, dagli Uffici regionali nel corso della propria attività di supporto a tutte le componenti del mondo d’azzardo lecito sin dall’entrata in vigore della l.r. n. 8 del 2013.

2. È possibile la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro 500 metri dai luoghi sensibili dopo il 28 gennaio 2014 se la relativa DIA/SCIA è stata presentata prima del 28 gennaio 2014?

No. Anche se la relativa DIA/SCIA è stata presentata prima del 28 gennaio 2014, ciò che conta è la data di effettiva attivazione degli apparecchi stessi, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013. Pertanto, se gli apparecchi vengono installati dopo tale data, la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili deve comunque essere rispettata, indipendentemente dal fatto che il relativo iter procedurale sia stato avviato prima o dopo la pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014.

3. Come provare l’avvenuta “nuova installazione”? Quale documento fornisce la prova della data esatta in cui un apparecchio da gioco d’azzardo lecito deve considerarsi installato?

Tenuto conto che per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la concreta prova che l’allacciamento di una Slot o di una VLT alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia avvenuto in epoca antecedente all’entrata in vigore della d.g.r. n. 1274 del 2014 oppure, in caso di applicazione dell’art. 5 comma 1 ter, sia avvenuto in epoca antecedente all’entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015, è rappresentata dalla certificazione emessa dal direttore dell’Agenzia delle Dogane, costituendo tale documentazione il “più fondante presupposto giuridico”, come confermato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sentenza n. 1620 del 13 luglio 2015.

4. La legge sulla ludopatia riguarda anche i giochi dell’art. 110, comma 7, del TULPS?

No, riguarda solo quelli ex art.110, comma 6, del TULPS, ovvero Slot e VLT. I giochi ex comma 7 dell’art. 110 del TULPS (regio decreto n. 773 del 1931) sono stati espunti dalla disciplina della legge regionale n. 8 del 2013, nonché dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, ad opera delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015. Quindi i suddetti giochi, a far tempo dal 23 maggio 2015, non soggiacciono più alle limitazioni previste dalla legge regionale in tema di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Tra i giochi di cui al citato comma 7 dell’art. 110 del TULPS rientrano, in via esemplificativa, gru, pesca di abilità, flipper, calciobalilla, biliardino, gioco elettromeccanico dei dardi, congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides”, “Ticket redemption”, jukebox.

5. La delibera sulle distanze dai luoghi sensibili (d.g.r. n. 1274 del 2014) si applica anche alle sale scommesse?

Sì, qualora nella sala scommesse siano installate delle apparecchiature slot o VLT. La delibera sulle distanze, infatti, non specifica circa il luogo fisico in cui la nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito dovrebbe avvenire, in quanto questo aspetto non è rilevante ai fini dell'applicazione delle previsioni ivi contenute.

6. Anche i circoli privati sono sottoposti alla legge regionale n. 8 del 2013 ed alla delibera n. 1274 del 2014, al pari di bar, tabaccherie ed altri esercizi?

Sì. Anche l'installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito presso circoli privati è soggetta alle limitazioni dettate dalla citata legge regionale, nonché dalla delibera n. 1274 del 2014 in tema di distanza degli esercizi dai luoghi cosiddetti sensibili. Infatti, la normativa si rivolge a tutti gli esercenti di pubblici esercizi, nonché ai gestori di circoli privati e di qualsiasi altro luogo deputato all'intrattenimento, così come emerge dai commi 2 e 5 dell'art. 4 della l.r. 8 del 2013, nonché dall'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale che indica il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in "locali" posti ad una certa distanza dai luoghi sensibili. Pertanto, l'eventuale nuova installazione, presso circoli privati, di apparecchi per il gioco di azzardo lecito avvenuta, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014, in violazione della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013.

7. I simulatori di guida, che potrebbero rientrare nell'art. 110, comma 7, lett. c-ter, del TULPS, devono rispettare le distanze dai luoghi sensibili come le Slot?

No. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 7, del regio decreto n. 773 del 1931 sono state depennate dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 21 ottobre 2010. Pertanto sono soggette alla normativa della l.r. n. 8 del 2013 nonché della d.g.r. n. 1274 del 2014, posta in tema di distanza dai luoghi sensibili, solo le apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, ovvero VLT e Slot.

FAQ 03 – RINNOVO DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO

1. Chi è il “concessionario per l’utilizzo degli apparecchi” di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera a), della legge regionale n. 8/2013?

Il “concessionario per l’utilizzo degli apparecchi” di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera a), della legge regionale n. 8/2013 non deve essere confuso con il Concessionario di rete ma è colui il quale noleggia le Slot/VLT e che, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche noleggiatore.

2. La nuova legge sulla ludopatia n.11 del 2015 vieta, all'interno della cerchia dei 500 metri, il rinnovo dei contratti con il Gestore?

Sì, la legge prevede, che una volta scaduto il contratto di noleggio di Slot e VLT, non si può rinnovare. Difatti, l'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche “il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi”, il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, non può essere rinnovato il contratto fra Esercente e Gestore, ivi compreso il Concessionario di rete qualora questi agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto tale rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.

3. Un contratto di noleggio di slot stipulato fra Esercente e Gestore (noleggiatore), che prevede una durata di due anni ed un ulteriore rinnovo automatico di altri due anni, quando si considera rinnovato?

Considerato il tenore letterario dell’art. 5, comma 1 ter, lett. a) della l.r. n. 8 del 2013, tale tipo di contratto, trascorsi i primi due anni, non potrà essere più rinnovato.

4. La l.r. n. 11 del 2015 vieta, all'interno della cerchia dei 500 metri, il rinnovo dei contratti con il Concessionario di rete?

La legge equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto di noleggio stipulato fra Esercente e Gestore. L'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche “il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi”, il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, il contratto fra Esercente e Concessionario di rete non viene preso direttamente in considerazione dalla normativa regionale,

tranne nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto in tal caso il rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.

5. Riguardo al tema del rinnovo dei contratti, come può la Polizia locale distinguere se il contratto esibito dall'Esercente sia stato stipulato con un Concessionario di rete o con un Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, cioè il Gestore ovvero noleggiatore?

I Concessionari di rete sono solo 13 in tutta Italia, questo l'elenco:

- ADMIRAL GAMING NETWORK s.r.l.
- CIRSA ITALIA S.p.A.
- CODERE NETWORK S.p.A.
- GAMENET S.p.A.
- GLOBAL STARNET Ltd (già BPLUS Giocolegale Limited)
- HBG CONNEX S.p.A.
- LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.p.A.
- NETWIN ITALIA S.p.A. (titolari di concessione dal 20 marzo 2013)
- NTS NETWORK S.p.A. (titolari di concessione dal 20 marzo 2013)
- SISAL ENTERTAINMENT S.p.A.
- SNAITECH S.p.A. (che nel 2015 ha incorporato COGETECH S.p.A.)

6. Riguardo al tema del rinnovo dei contratti, a seguito di controlli, la Polizia locale ha spesso rilevato che tutte le slot, in etichetta, riportano la data del 2022. Ma questa è la data di scadenza dei contratti stipulati dagli Esercenti con i Concessionari di rete; vale anche per i contratti stipulati con il Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, cioè il Gestore ovvero noleggiatore?

No. A far tempo dal 23 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015 che ha introdotto l'art. 5 comma 1 ter, lett. a) nella l.r. n. 8 del 2013, viene equiparato a nuova installazione (e, quindi, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013) il rinnovo dei contratti stipulati fra l'Esercente ed il Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (cioè il Gestore ovvero noleggiatore). I controlli della Polizia locale dovranno, pertanto, verificare la data di effettiva scadenza riportata sul contratto stipulato fra l'Esercente ed il Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (cioè il Gestore ovvero noleggiatore). La tipologia di contratti è molto varia; si tratta, generalmente, di contratti con scadenza biennale o di durata comunque inferiore al 2022. Qualora l'Esercente avesse ricevuto a noleggio le macchine da gioco direttamente dal Concessionario di rete e, quindi, avesse stipulato il contratto di noleggio direttamente con il Concessionario di rete, è possibile che la data di scadenza del contratto sia il 2022, ma comunque va verificato il contratto caso per caso.

FAQ 04 – NUOVO CONTRATTO FRA ESERCENTE E GESTORE

1. Chi è il “concessionario” di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8/2013?

Il “concessionario” di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8/2013 non deve essere confuso con il Concessionario di rete ma è colui il quale noleggia le Slot/VLT e che, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche noleggiatore.

2. Può un esercente di un locale commerciale sito all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili cambiare Gestore?

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione, e quindi assoggettata alle limitazioni di cui alla d.g.r. sulle distanze dai luoghi sensibili, anche “*la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere*”. Chiarito che il “concessionario per l'utilizzo degli apparecchi” è colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, la lettera b) del comma 1 ter soprariportato inibisce, all'interno della cerchia dei 500 metri, sia la stipula di un nuovo contratto fra lo stesso Esercente e lo stesso Gestore, nell'ipotesi che il contratto vigente fra queste due parti venisse sciolto, sia che l'Esercente stipuli un contratto con un altro Gestore (“*differente concessionario*”), cioè, in buona sostanza, che cambi Gestore. Egualmente devono intendersi equiparati a nuova installazione i nuovi contratti che, a seguito di rescissione o risoluzione del contratto in essere, venissero stipulati, sempre all'interno dei 500 metri, fra Esercente e Concessionario di rete nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot.

3. Come è possibile per la Polizia locale accertare il cambio di Gestore avvenuto dopo il 23 maggio 2015?

Il comma 1 ter, lettera b), è stato introdotto nell’art. 5 della l.r. n. 8/2013 ad opera della legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 ed è, quindi, entrato in vigore solo dal 23 maggio 2015

Qualora la Polizia locale riscontri, nell’ambito della propria attività di controllo, delle anomalie che inducano a ritenere che l’Esercente abbia operato, dopo il 23 maggio 2015, una nuova installazione effettuando un cambio di concessionario, cioè di Gestore che noleggia le Slot/VLT, in violazione quindi dell’art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8/2013, deve controllare non solo il contratto di noleggio, riguardante le Slot/VLT oggetto di controllo, stipulato fra Esercente e Gestore ma anche la certificazione emessa dal direttore dell'Agenzia delle Dogane. Solo quest’ultima documentazione costituisce il “*più fondante presupposto giuridico*”, come confermato anche dal TAR-Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sentenza n. 1620 del 13 luglio 2015. Inoltre, la Sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 ha confermato che

“l'unico riferimento temporale utile per stabilire quando siano state sostituite delle apparecchiature è il momento in cui le stesse vengono realizzate ed il collegamento effettuato”.

4. Può un Esercente di un locale commerciale sito all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili cambiare Concessionario di rete?

Per quanto concerne la possibilità di cambiare Concessionario di rete, l'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, prende in considerazione direttamente solo il rapporto fra Esercente e Gestore e non quello fra Esercente e Concessionario di rete. Tuttavia, qualora si verificasse un cambio del Concessionario di rete e da ciò conseguisse il distacco dell'apparecchio da gioco che verrebbe dunque riattivato alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro Concessionario di rete, tale operazione verrebbe necessariamente a configurarsi come nuova installazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

5. Può un Esercente, che lavora con due Concessionarie AAMS diverse, incrementare numericamente il numero di slot con una Concessionaria a discapito dell'altra (numero di slot uguali)?

Pur non disciplinando direttamente la normativa regionale in tema di ludopatia i rapporti con il Concessionario di rete, qualora da qualsiasi tipo di variazione nei rapporti con il suddetto Concessionario di rete dovesse derivare il distacco della macchina slot, che verrebbe dunque riattivata alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro Concessionario di rete, tale operazione, pur non variando il numero di slot presenti all'interno dell'esercizio, verrebbe necessariamente a configurarsi come nuova installazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

6. Possono due Esercenti operanti all'interno di uno stesso locale, sito all'interno dei 500 metri e costituito da un'unica sala con un unico ingresso, uno dei quali ha più di tre apparecchi per la propria attività, redistribuire al proprio interno le slot, rimanendo invariato il numero totale degli apparecchi installati?

Sì. Rimanendo invariato il numero di slot, gli esercenti operano, in sintesi, un subentro e non sono soggetti alle restrizioni della disciplina dettata dalla legge regionale n. 8/2013, art. 5, comma 1 ter, lett. b). È importante però che gli esercenti si attengano alle prescrizioni dettate in tema di subentro (vedere il relativo capitolo), nonché quelle riportate nel cosiddetto *“Regolamento accessi”*, di cui alla d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014, che considera quale esercizio l'intero locale in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e valuta il numero complessivo di slot esistenti, a prescindere che la titolarità del contratto di noleggio sia in capo ad uno o più esercenti coabitanti. Si ricorda infatti che l'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato A) alla suddetta d.g.r. n. 2864 del 2014 stabilisce che nei locali ove siano installate più di tre slot deve essere individuata un'unica area, in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori o al normale funzionamento dei locali oppure alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

- 7. Ho sei slot nel mio bar, tre con un gestore (noleggiatore) e tre con un altro. Senza aumentare il numero totale di slot, vorrei che uno di questi due gestori, che mi fa un'offerta più favorevole, me ne noleggi cinque e dell'altro gestore ne manterrei a noleggio solo una. La legge regionale me lo consente?**

No, perché si configurerebbe un cambio di gestore (art. 5, comma 1 ter, lett. b, della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla l.r. n. 11 del 6 maggio 2015). A nulla rileva che nello stesso esercizio siano già presenti gli stessi gestori, cioè noleggiatori di slot, perché nell'ambito di tale operazione verrebbero comunque rescissi e stipulati nuovi contratti di noleggio fra esercente e gestore. Né rileva in alcun modo che non vi sia incremento di slot. Si tenga presente, poi, che l'allacciamento alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di installare nuovi apparecchi da gioco si configura sempre, ad esclusione di una sostituzione per guasto o vetustà dell'apparecchio, come nuova installazione ex art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

- 8. In caso di sostituzione di una Slot per guasto o vetustà si può cambiare Gestore?**

No. La sostituzione per guasto o vetustà è prevista sia dall'art. 5, comma 1 quater, della legge regionale n. 8/2013, sia dall'art. 5 dell'Allegato A) alla d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 5, comma 1 quater, della l.r. n. 8/2013, prevede, in primo luogo, che il contratto per l'utilizzo degli apparecchi da gioco già installati sia *"in corso di validità"*, cioè che non sia scaduto ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della medesima l.r. n. 8/2013. Non è prevista dalla normativa regionale la possibilità di cambiare concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, ovvero il Gestore che noleggia le Slot/VLT. Ciò è confermato anche dalla Sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 che conferma la necessità, in caso di sostituzione di apparecchi per guasto o vetustà, che vi sia *"la continuazione con il concessionario della connessione"*. Tale sostituzione non deve costituire l'escamotage per cambiare Gestore o Concessionario di rete e, per ragioni sistematiche, *"deve ritenersi inoperante ogniqualvolta vi sia la stipulazione di un nuovo contratto di concessione"*.

- 9. È possibile, per un esercente, sostituire gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati per vetustà o guasti senza sottostare alle limitazioni della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014)?**

Sì, a patto che non venga aumentato il numero delle installazioni. L'esercente, però, dovrà poter dimostrare agli organi di controllo che, prima della pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia) della d.g.r. n. 1274 del 2014, possedeva già lo stesso numero di apparecchi (seppur diversi) che vengono ad essere sostituiti.

- 10. In caso di di sostituzione degli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati per vetustà o guasti occorre presentare qualche documentazione al Comune?**

No, nei casi sopra esaminati la normativa regionale non obbliga a fornire alcuna ulteriore documentazione. Sarà tuttavia cura dell'esercente verificare con l'Amministrazione Comunale competente che la medesima non abbia emanato precise disposizioni in tal senso.

FAQ 05 – TRASFERIMENTO DI SLOT E VLT

1. **Si può installare in un locale che si trova nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili un apparecchio per il gioco d'azzardo lecito già precedentemente installato in un locale posto al di fuori della cerchia?**

No. La delibera n. 1274 del 2014 prevede che le limitazioni ivi contenute si applichino a *“tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito”* (punto 2 del dispositivo). Quindi l'installazione nella cerchia di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già precedentemente installati in un locale posto al di fuori della cerchia dei 500 metri si configura quale *“nuova installazione”*, e quindi non è ammissibile, anche laddove il titolare dell'esercizio commerciale che si trasferisce rimanga il medesimo.

2. **Si possono installare in un locale che si trova nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili, apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già precedentemente installati in un locale posto sempre all'interno della cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili?**

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione *“l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”*. Quindi la ricollocazione, in un locale che si trova entro i 500 metri dai luoghi sensibili di slot o VLT già precedentemente installate in un locale posto all'interno della cerchia dei 500 metri deve essere considerata quale *“nuova installazione”* e, pertanto, dal 23 maggio 2015 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2015) non è più ammissibile. Prima di tale data, invece, questo genere di trasferimento era ammesso.

3. **Può un esercente, che trasferisce la propria attività all'interno della cerchia dei 500 metri, senza cambiare la via e spostandosi solo di un numero civico, installare nel nuovo locale le slot che già deteneva?**

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione *“l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”*. Non sono previste deroghe in ragione della scarsa entità della distanza, il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale. Si sottolinea, ad ogni modo, che l'ipotesi riguarda il trasferimento di un esercizio all'interno della cerchia dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, rimanendo il trasferimento di slot al di fuori di tale distanza sempre consentito.

4. **Può un esercente, che svolga la propria attività all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili, trasferire le Slot, già regolarmente detenute, in un altro locale situato nella medesima via con il medesimo numero civico?**

Sì. Come noto a far tempo dal 23 maggio 2015 non è più consentito installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito nella nuova sede dell'esercizio trasferito, se ricompreso nella cerchia dei 500 metri, seppur le medesime fossero lecitamente detenute nella vecchia sede. Il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale anche se vi sia la variazione di un solo numero civico. Qualora, di contro, la via ed il numero civico rimanessero del tutto invariati, in quanto

il locale fosse collocato all'interno dello stesso complesso immobiliare, non si ravvisa l'applicabilità dell'art. 5, comma 1 ter, lett. c) della l.r. n. 8 del 2015, intendendosi per trasferimento di sede *“un vero e proprio mutamento di indirizzo civico”*, così come confermato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, Sezione I, sentenza n. 411 del 17 febbraio 2017.

FAQ 06 – SUBENTRO

1. Possono due Esercenti operanti all'interno di uno stesso locale, sito all'interno dei 500 metri e costituito da un'unica sala con un unico ingresso, uno dei quali ha più di tre apparecchi per la propria attività, redistribuire al proprio interno le slot, rimanendo invariato il numero totale degli apparecchi installati?

Sì. Rimanendo invariato il numero di slot, gli esercenti operano, in sintesi, un subentro e non sono soggetti alle restrizioni della disciplina dettata dalla legge regionale n. 8/2013, art. 5, comma 1 ter, lett. b). E' importante però che gli esercenti si attengano alle prescrizioni dettate in tema di subentro (vedere il relativo capitolo), nonché quelle riportate nel cosiddetto *“Regolamento accessi”*, di cui alla d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014, che considera quale esercizio l'intero locale in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e valuta il numero complessivo di slot esistenti, a prescindere che la titolarità del contratto di noleggio sia in capo ad uno o più esercenti coabitanti. Si ricorda infatti che l'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato A) alla suddetta d.g.r. n. 2864 del 2014 stabilisce che nei locali ove siano installate più di tre slot deve essere individuata un'unica area, in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori o al normale funzionamento dei locali oppure alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

FAQ 07 – ETICHETTARE LE SLOT

1. Quali dati vanno riportati sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito?

In ossequio all'art. 5, comma 6 bis, dell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013, così come introdotto dalla l.r. n. 11 del 2015, tutti gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dovranno indicare, in modo che risulti ben leggibile:

- La data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1 bis;
- La data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
- In estrema sintesi, la norma intende far sì che su ogni apparecchio siano riportati tutti i dati necessari affinché sia possibile, per i soggetti preposti alla vigilanza, accertare che l'apparecchio non è stato installato in violazione della normativa regionale. Per facilitare l'applicazione della norma si riportano alcuni esempi di ipotesi particolari:
 - Qualora un apparecchio venisse installato in sostituzione di altro apparecchio risultato guasto o vetusto, l'apparecchio "sostitutivo" dovrà riportare sia la data di collegamento dell'apparecchio medesimo, sia la data in cui l'apparecchio guasto o vetusto, e che è stato sostituito con l'apparecchio in essere, era stato collegato alle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
 - Invece, nel caso in cui la sostituzione sia effettuata in luogo di un altro apparecchio, installato dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili, ma sostitutivo, a sua volta, di un apparecchio installato precedentemente a tale data, sarà necessario riportare anche la cronologia delle sostituzioni intervenute, quantomeno sino a quella antecedente la data di entrata in vigore della suddetta normativa regionale
 - Nel caso in cui l'installazione sia avvenuta a seguito di ricollocazione di apparecchio, in caso di trasferimento di attività dell'esercizio, andrà indicata anche la data di installazione dell'apparecchio nell'esercizio precedente, unitamente all'indicazione che tale locale già si trovava ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella minima.

FAQ 08 – INTERVENTI EDILIZI NELLE SALE GIOCO

1. **E' possibile ristrutturare internamente una sala giochi con lavori che non implicino cambi d'uso, ampliamenti di superfici, implementazione del numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo, spostando, insomma, solo qualche tramezza interna al locale?**

Il comma 3 ter dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio), introdotto dalla legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, prevede, tra l'altro, che l'ampliamento delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo deve essere subordinato al permesso di costruire. Si considera ampliata la superficie delle suddette sale anche qualora dalle opere di manutenzione straordinaria, ad esempio dall'eventuale spostamento di tramezze, consegua un effettivo ampliamento della superficie dedicata all'area giochi, pur rimanendo invariata la superficie totale del locale. Ciò in considerazione della ratio dell'art. 2 della l.r. n. 11 del 2015, il quale ha per oggetto la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e che, quindi, ha come proprio preminente riferimento l'attività di gioco e la destinazione specifica impressa al manufatto.

FAQ 10 – SANZIONI

1. La sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, prevede la rimozione fisica dell'apparecchio da gioco?

No. L'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, così come sostituito dalla l.r. n. 11 del 2015, dispone che *“la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio”*. La sanzione non prevede quindi la rimozione fisica dell'apparecchio slot, bensì *“la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza”*. In virtù dell'art. 10, comma 4, della suddetta l.r. n. 8 del 2013, l'accertamento della violazione e l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale dovrà destinare i proventi derivanti dall'escussione della sanzione *“prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da sindrome di gioco d'azzardo patologico (GAP)”*, oppure *“in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale”*.

2. Il calcolo della sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013 può essere ridotto ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni?

Sì. L'art. 10, comma 1, tratta di una sanzione fissa (euro 15.000), non essendo prevista una somma da un minimo ad un massimo. Ad ogni modo, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile ricorrere al pagamento ridotto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981 anche se si tratta di una sanzione determinata in misura fissa. In tal caso il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta e deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni. Decorso tale termine, il pagamento è dovuto per intero.